



Servizio di Prevenzione e Protezione
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE**
(26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
– SERVIZIO INTEGRATIVI SCOLASTICI –
GESTIONI TECNICO-PEDAGOGICHE
INTEGRATE E PROGETTI EDUCATIVI
TERRITORIALI PER L'AMBITO CASTANESE
DUVRI PRELIMINARE REV 00 25/05/2021

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 26)

Castano Primo, __/__/____

APPALTO:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO; DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI; DELLE GESTIONI TECNICO PEDAGOGICHE INTEGRATE SERVIZI EDUCATIVI 0/6 ANNI E DEI PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI PER L'AMBITO DEL CASTANESE

- Lotto 1: Comuni di Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno e Turbigo
- Lotto 2: Comuni di Bernate Ticino, Cuggiono e Inveruno.
- Lotto 3: Comuni di Arconate, Buscate, Magnago e Vanzaghello

COMMITTENTE

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI
*Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo,
Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con
Induno, Turbigo, Vanzaghello.*

Direttore
Dr.ssa Laura Puddu
(f.to)

DATORE DI LAVORO DITTA APPALTATRICE

	<p>Servizio di Prevenzione e Protezione DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)</p>	<p>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA – SERVIZIO INTEGRATIVI SCOLASTICI – GESTIONI TECNICO-PEDAGOGICHE INTEGRATE E PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI PER L’AMBITO CASTANESE DUVRI PRELIMINARE REV 00 25/05/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
DUVRI -PRELIMINARE REV. 00**

PREMESSA

L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.

Il presente DUVRI Preliminare rev.00 maggio 2021 è parte integrante della documentazione predisposta dal Committente ed allegata al bando di gara.

All’atto dell’aggiudicazione l’Operatore economico a completamento del DUVRI preliminare informa il Committente, compilando le sezioni 2 e 3.

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro della sede nella quale verranno svolte le attività contrattuali dell’appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:

- l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
- incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- l’informazione reciproca in merito a tali misure;
- al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’appalto.

Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti presso ciascuna sede in cui verranno svolte le attività in appalto, a norma dell’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.

DEFINIZIONI

- **Contratto d’appalto:** contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice civile). Il contratto deve prevedere, tra l’altro, specifiche clausole in materia di sicurezza
- **Concessione di servizi:** contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’art. 30 del d.lgs. 163/06 (comma 12 art.3 d.lgs.163/06).
- **Datore di Lavoro Committente (DLC):** è il soggetto che, avendone l’autorità, affida “lavori, servizi e forniture” a un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all’interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all’art. 26.
- **Interferenza:** circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
- **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI):** è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.

Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il documento è allegato al contratto.

La procedura ha lo scopo di fornire al Committente di lavori, servizi o forniture, affidate ad appaltatori o lavoratori autonomi, un supporto operativo per :

- la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi o loro contraenti;
- la compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, di seguito denominato DUVRI;
- la cooperazione per le misure di prevenzione e protezione dai rischi e il coordinamento della reciproca informazione;
- l'implementazione e il miglioramento continuo dei documenti e degli strumenti per la valutazione e la gestione dei rischi derivanti da interferenze.

- **I Rischi interferenti:** sono tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

I rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI sono:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente,
- rischi ulteriori, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

- **Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti:** sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

- **Requisiti dell'appaltatore e verifica del committente**

Il committente verifica il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 c.1 lett.

a) punto 2) D.Lgs 81/08 l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso le seguenti modalità:

- 1) **acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;**
- 2) **acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale**, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;

- Autocertificazione operatore economico, **Impresa**
- Autocertificazione operatore economico, **Lavoratore autonomo**

	<p>Servizio di Prevenzione e Protezione DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)</p>	<p>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA – SERVIZIO INTEGRATIVI SCOLASTICI – GESTIONI TECNICO-PEDAGOGICHE INTEGRATE E PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI PER L'AMBITO CASTANESE DUVRI PRELIMINARE REV 00 25/05/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti presso ciascuna sede in cui verranno svolte le attività in appalto, a norma dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.

Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà consegnato alla Ditta appaltatrice e all'incaricato dell'Az. Sociale nel DUVRI, esercitando anche un'azione attiva di controllo nei confronti della Ditta appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro (o suo Dirigente delegato) su *“ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro”*.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Ai fini del coordinamento generale tra:

- Azienda e Imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi o lavoratori autonomi;
- più Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti nella sede;
- Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e lavoratori/utenti/visitatori della sede del DLC,

si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con l'Appaltatore del lavoro, servizio o fornitura:

- **individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento**, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente dall'Azienda e dall'Appaltatore, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant'altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall'art. 26;
- **organizzazione di riunioni periodiche** (soprattutto per contratti con tempi di attuazione superiori a un anno) tra il Delegato del DLC, referente per l'appalto dell'Azienda e i rappresentanti tecnici delle Imprese appaltatrici del lavoro, servizio e fornitura; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri, ove opportuni, saranno definite in sede contrattuale;
- **distribuzione puntuale e certa delle informazioni** significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall'attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile (con pubblicazione sul sito aziendale);
- **erogazione di una corretta e completa formazione e informazione** ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.

Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all'interno della sede, da parte dell'Impresa o lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del Delegato del DLC, referente per l'appalto incaricato per il coordinamento.

In caso d'inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il citato Delegato, in altre parole il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione, le attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Resta inteso che i lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia ai rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all'interno degli ambienti della Committenza.



Servizio di Prevenzione e Protezione
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE**
(26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
– SERVIZIO INTEGRATIVI SCOLASTICI –
GESTIONI TECNICO-PEDAGOGICHE
INTEGRATE E PROGETTI EDUCATIVI
TERRITORIALI PER L'AMBITO CASTANESE
DUVRI PRELIMINARE REV 00 25/05/2021

1. DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

COMMITTENTE	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA "AZIENDA SOCIALE" costituita ex art 114 del TUEL dai Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello
Sede legale	Piazza Mazzini 43 - 20022 Castano Primo Telefono: 0331 877298 Fax: 0331/878.339 web: http://www.aziendacastano.it/ email: aziendasociale@aziendacastano.it PEC: aziendasociale@pec.aziendacastano.it
Codice fiscale/Partita IVA	05060880968
Anno inizio attività	21/09/2005
Cod. ATECO	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88.99.00
Datore di Lavoro	Dr.ssa Laura Puddu Direttore Generale
RESPONSABILE DEL CONTRATTO D'APPALTO	Dott.ssa Laura Puddu
INCARICATO PER LE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE DELEGATO DdL	Dr.ssa Fernanda Costa

1.1. SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

DATORE DI LAVORO DIRETTORE GENERALE	Laura Puddu
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Donata Manchi
MEDICO COMPETENTE	Daniela Saporiti
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	Gianluca Tavella

1.2. DIRIGENTI E PREPOSTI

Responsabile Amministrativo	Dr. Gianluca Tavella
Coordinatore	Dr.ssa Fernanda Costa

1.3. ADDETTI EMERGENZE

COORDINATORE EMERGENZE AZIENDALE	Dr. Gianluca Tavella
SOSTITUTO:	Dr. Mattia Nasto

In ogni sede dell'Az. Sociale è identificata la squadra di emergenza e primo soccorso, con addetti nominati e opportunamente formati è inoltre designato il responsabile locale della gestione emergenza (Piano Gestione Emergenze)



2. DATI GENERALI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
TELEFONO E FAX	
P. IVA	
CODICE ATECO	
POSIZIONE INPS	
CODICE FISCALE	
NUMERO ISCRIZIONE C.C.I.A.A.	
POSIZIONE INAIL	
INCARICATO PER LE ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE	

2.1 SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	

2.2 DIRIGENTI E PREPOSTI

2.3 LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO EVACUAZIONE, GESTIONE DELL'EMERGENZA E SALVATAGGIO E DI PRONTO SOCCORSO

3. DATI GENERALI DELL'APPALTO

3.1. OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto dell'affidamento sono:

- **Assistenza Educativa Scolastica:** interventi di natura educativa rivolti ai minori con disabilità e bisogno educativi speciali inseriti negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso attività di supporto e integrazione scolastica per favorire la partecipazione e l'inclusione nel percorso scolastico (di seguito denominata AES)
- **Servizi Integrativi Scolastici :** interventi di pre e post scuola e di assistenza scuolabus a favore di minori frequentanti le scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie e consistono in attività di custodia, di intrattenimento e di animazione educativa nel tempo antecedente e successivo l'attività curriculare
- **Gestioni Tecnico Pedagogiche Integrate:** interventi educativi a supporto e integrazione tecnico-professionale finalizzate alle scuole dell'infanzia e dei nidi (servizi 0/6 anni) attraverso la gestione tecnico pedagogica di parti dell'operatività dei servizi, tra le quali alcune sezioni e/o funzioni quali il coordinamento pedagogico.
- **Progetti Educativi Territoriali:** interventi educativi specifici, in contesti educativi e scolastici, ad integrazione, supporto e completamento di servizi e percorsi attivi, finalizzati all'inclusione e alla promozione dello sviluppo e della crescita evolutiva dei minori nonché al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle fragilità sociali e educative. Sono compresi a titolo esemplificativo: il doposcuola, i laboratori educativi e ludico-espressivi, i centri estivi.

L'affidamento prevede n. 3 lotti territoriali, comprensivi dei servizi oggetto del presente appalto e così suddivisi:
 Lotto n. 1 – Comuni di Castano Primo, Robecchetto con Induno, Turbigo e Nosate
 Lotto n. 2 – Comuni di Bernate Ticino, Cuggiono e Inveruno
 Lotto n. 3 – Comuni di Arconate, Buscate, Magnago e Vanzaghello

3.2. DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è di 48 mesi con decorrenza presunta dal 1° settembre 2021

3.3. MANSIONI E NUMERO DI LAVORATORI COINVOLTI E NELL'INTERVENTO

Saranno coinvolti i seguenti lavoratori:

N°	MANSIONE
	Coordinatore responsabile – con funzioni di direzione del Servizio,
	Educatori con funzione di attuatori dell'intervento
	ASSISTENTI pre e post scuola e ASSISTENTI scuolabus

3.4. LUOGHI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

<ul style="list-style-type: none"> • Servizi all'infanzia comunali • Scuole Primarie e Scuole Secondarie, • Spazi diversi dell'ambiente scolastico • Domicilio dell'utente e/o nei luoghi limitrofi anche in caso di Didattica Digitale Integrata: in base alla modalità condivisa con la scuola e la famiglia (in riferimento alla Linee Guida DDI e Educativa a distanza del Castanese • Spazi messi a disposizione delle Amministrazioni comunali 	<p>Comuni dell' Ambito CASTANESE</p>	<p><u>Sedi non nella disponibilità AZ. SOCIALE</u></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------

3.5. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Per la valutazione delle sovrapposizioni temporali si predispone **preventivamente** il seguente Cronoprogramma dei lavori

ANNO	AZIENDE COINVOLTE	PROGRAMMA E DESCRIZIONE LAVORI	SOVRAPPOSIZIONE						
			GIORNI					ORE	
			L	M	Me	G	V	mattino	pomeriggio
	AZ. SOCIALE COMMITTENTE		NO						
Sono possibili sovrapposizioni temporali nei luoghi di svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto; non stimabili dal Committente									

4. RISCHI SPECIFICI DELLA SEDE DEL SERVIZIO

Le sedi di svolgimento dell'attività del presente appalto, sono gli **Istituti scolastici pubblici e privati** frequentati da minori non nella disponibilità dell'Az. Sociale.

	Servizio di Prevenzione e Protezione DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA – SERVIZIO INTEGRATIVI SCOLASTICI – GESTIONI TECNICO-PEDAGOGICHE INTEGRATE E PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI PER L'AMBITO CASTANESE
		DUVRI PRELIMINARE REV 00 25/05/2021

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

I rischi da interferenza individuati secondo la formula:

- $R_I = P_I \times D_I$ dove:
- R_I = Rischio da interferenza;
- P_I = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un'interferenza
- D_I = Gravità del danno potenziale provocato da un'interferenza

PI PROBABILITA'

Valore	Livello	Definizione
1	Improbabile	Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un'area confinata o transennata. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso. Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio.
2	Poco Probabile	Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte.
3	Probabile	Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili.
4	Molto Probabile	Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte.

DI DANNO

Valore	Livello	Definizione
1	Lieve	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio; lesioni con prognosi di pochi giorni.
2	Medio	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisorie, trabattelli, scale a pioli ecc.); lesioni con prognosi fino a 40 giorni.
3	Grave	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI; lesioni con prognosi oltre 40 giorni.
4	Molto Grave	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC); lesioni con inabilità permanente o morte.

PI - Probabilità	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
DI – Danno/Gravità					

PERICOLO	PI	DI	RI
NESSUN RISCHIO DI INTERFERENZE CON ATTIVITA' DELL'AZIENDA SOCIALE			

6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE CAUSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

NON SONO INDIVIDUABILI RISCHI DI INTERFERENZE CON LE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

Le possibili interferenze sono evitabili adottando regole comportamentali, cautele organizzative e comunque tenendo conto dell'ordinaria formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro che competono a ciascuna Impresa per i propri dipendenti

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione e protezione sono dettagliate nella "Procedura aziendale

7.1. NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PRESSO L'AZIENDA

Il committente ha attuato le misure tecniche attive (impianti di allarme, mezzi di lotta antincendio, ecc.) e passive (resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazione, ecc.) nonché le misure organizzative previste dalle vigenti disposizioni al fine di ridurre quanto possibile il rischio di incendio e le conseguenze di un eventuale principio di incendio.

Il committente ha predisposto un piano di emergenza contenente le istruzioni sui comportamenti da attuare in caso di incendio.

Il piano è affisso nei corridoi in prossimità degli accessi.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà visionare il piano di emergenza, verificano che tutto il personale ne abbia effettivamente compreso il contenuto.

7.2. MISURE PER PREVENIRE INTERFERENZE IN CASO DI EMERGENZA

- Le vie di esodo e di accesso sia interne che esterne non devono essere ostruite o essere rese inagibili. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate caso per caso dai preposti del committente, prevedendo apposite misure compensative.
- Non deve essere ostruito l'accesso ai mezzi di allarme incendio e lotta antincendio ed ai mezzi e dispositivi da azionare o utilizzare in caso di emergenza.
- Al fine di prevenire i rischi connessi con il sovraffollamento dei locali, è ammessa all'interno della struttura la presenza contemporanea di un numero di lavoratori facenti capo all'impresa appaltatrice non superiore a 10

Si riporta di seguito le principali misure di prevenzione:

- Non fumare

- Non utilizzare fonti di calore senza preventiva autorizzazione del committente
- Non utilizzare apparecchi o attrezzature che possono produrre scintille o fiamme libere senza preventiva autorizzazione del committente
- Non introdurre sostanze infiammabili o comburenti nonché rilevanti quantitativi di materiali combustibili senza preventiva autorizzazione del committente, il quale preciserà le modalità di trasporto, stoccaggio ed uso e specifiche misure di sicurezza
- Non accendere fuochi, nemmeno nelle aree esterne
- Non provocare sovraccarichi sulle linee elettriche: l'utilizzo di singole attrezzature aventi un consumo superiore a 3.000kW o l'utilizzo contemporaneo di utenze collegate a più prese di tipo "civile" e la cui potenza complessiva supera 3.600 W dovrà essere preventivamente autorizzato dal committente
- È unicamente consentito il collegamento di utenze rifasate
- Utilizzare unicamente apparecchi elettrici e conduttori elettrici mobili in perfetto stato di conservazione
- Non coprire le attrezzature che possono generare calore
- Non eseguire manovre sui quadri elettrici senza preventiva autorizzazione del committente
- Non ostruire le vie di transito ed in particolare le vie di esodo di emergenza
- Non spandere lungo le vie di transito liquidi o sostanze che possono renderle sdruciolevoli; eventuali spandimenti dovranno essere immediatamente rimossi
- Non ostruire l'accesso o la visibilità dei mezzi di lotta antincendio, dei pulsanti di allarme incendio, dei pannelli di comando dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio, dei pannelli di intercettazione dei gas medicinali, nonché dei dispositivi di intercettazione del gas e dei dispositivi di sgancio della corrente elettrica
- Prevenire l'accumulo di materiali combustibili (imballaggi, rifiuti, ecc.)
- Non coprire o ostruire le griglie di aerazione poste a parete dei "filtri a prova di fumo" in prossimità delle finestre dei depositi
- Non generare polveri o fumi che potrebbero causare falsi allarmi da parte dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio senza avere preventivamente concordato specifiche misure con il committente
- Ottemperare alle istruzioni impartite dal personale operante nella struttura
- Segnalare prontamente eventuali guasti o anomalie al personale operante nella struttura, senza provocare panico o paura

Eventuali deroghe, nonché le modalità di trasporto, stoccaggio ed uso delle fonti di pericolo dovranno essere preventivamente concordate con il committente.

7.3. MISURE GENERALI

- L'impresa esecutrice deve attuare quanto previsto nel presente documento
- L'impresa esecutrice deve attuare quanto previsto nell'ambito della propria valutazione dei rischi

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, l'impresa appaltatrice deve:

- garantire la propria collaborazione al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione;
- fornire al committente le informazioni necessarie e costantemente aggiornate al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, con particolare riferimento ai rischi connessi con la propria attività e la presenza del proprio personale presso la sede del committente.

Si ribadisce l'obbligo di rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con particolare riferimento a quanto concerne la sicurezza e la salute, la regolarità retributiva e contributiva del lavoratori e la tutela dell'ambiente.

- L'impresa esecutrice è unicamente autorizzata ad eseguire le attività oggetto dell'appalto e specificamente previste nel proprio oggetto sociale.

- Il personale facente capo all'impresa esecutrice non è autorizzato ad eseguire interventi per i quali sono richieste abilitazioni o autorizzazioni delle quali non è in possesso.
- Il personale in appalto può unicamente operare nelle aree definite dall'appalto
- Il piano di emergenza affisso in diversi punti dell'attività deve essere prontamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori dell'impresa appaltatrice ad inizio attività.
- Devono essere rispettate le disposizioni impartite dal committente o dal personale da esso delegato nonché le indicazioni fornite dalla segnaletica.
- La manipolazione e l'uso di attrezzature ed agenti di qualsiasi natura dovrà avvenire a regola d'arte.
- Sono obbligatori comportamenti consoni e che non rechino disturbo agli altri lavoratori, a terzi o all'utenza.
- Non è ammessa l'introduzione di persone non direttamente coinvolte nell'attività in appalto e di persone diverse dai lavoratori dell'impresa appaltatrice (fa fede la definizione di "lavoratore" di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008).
- Non è ammessa l'introduzione di animali.
- Le infrastrutture, i mezzi e le sostanze messe a disposizione dal committente devono essere utilizzate con diligenza, senza alterarne la destinazione d'uso ed in conformità alle norme di buona tecnica ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- Sono proibiti l'introduzione e l'uso di attrezzature di qualsiasi tipo che non siano conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- Eventuali attrezzature, sostanze, prodotti o agenti che possono costituire un pericolo e che non sono contemplati dalla presente possono essere introdotti solo previa accordo con il committente.
- Qualsiasi tipo di materiale potrà essere depositato esclusivamente nelle aree adibite a tal fine e secondo le modalità previste dalla regola dell'arte.
- I rifiuti dovranno essere immediatamente depositati negli appositi contenitori e manipolati a regola d'arte
- In funzione dei rischi connessi con l'attività svolta occorre predisporre idonea segnaletica di sicurezza
- Non devono essere abbandonati incustoditi oggetti, sostanze o agenti che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza e la salute, tenuto conto anche delle caratteristiche dell'utenza.
- Eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate dall'impresa appaltatrice dovranno essere immediatamente segnalate al committente.
- L'uso o il deposito di sostanze o agenti che possono costituire un pericolo per la sicurezza e la salute non è normalmente previsto. In caso di effettiva necessità, ciò dovrà essere preventivamente autorizzati dal datore di lavoro committente. In questi casi sarà valutato, di concerto con tutte le imprese presenti nelle aree coinvolte, quali misure di prevenzione e protezione particolari dovranno essere attuate.
- Il committente dovrà essere avvisato con congruo anticipo preventivamente all'esecuzione di lavori o eventi non pianificati che possono causare emissioni di polveri, agenti chimici, fisici o biologici, che possono provocare lesioni o danni in seguito alla caduta di i oggetti dall'alto, che possono determinare sovraccarichi sulle strutture interne o esterne, che possono dare origine ad incendi, che possono compromettere il microclima, che possono causare l'interruzione di servizi o l'interruzione dell'alimentazione o del corretto funzionamento degli impianti (elettrico, termico, ascensori, allarme incendio, ecc.) o che possono in qualsiasi modo compromettere la salute o la sicurezza delle persone che si trovano nei luoghi di lavoro del committente o provocare danni di qualsiasi natura. In tali casi l'impresa esecutrice dovrà inoltre predisporre idonee misure di tutela.
- L'esecuzione di attività che possono recare disturbo all'utenza dovrà essere preventivamente concordata con il committente; dovranno essere attuate misure atte a mitigare quanto possibile il disagio.
- Eventuali spandimenti di sostanze che rendono sdruciolevole il pavimento, dovranno essere immediatamente rimossi.

- Eventuali spandimenti accidentali di sostanze pericolose dovranno essere immediatamente rimossi a regola d'arte ed in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di sicurezza.
- I rifiuti ed in particolare dovranno essere depositati e prontamente smaltiti a regola d'arte, ricorrendo agli appositi contenitori
- Non dovranno essere create condizioni che possano intralciare il transito delle persone.
- Non dovranno essere ostruite le vie di transito e non dovranno essere posti a pavimento oggetti o sostanze che possano causare l'inciampamento o rendere i pavimenti scivolosi. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate caso per caso dai preposti del committente, prevedendo apposite misure compensative.
- Lavoratori portatori di handicap motorio, sensoriale o intellettuale, o aventi insufficiente padronanza della lingua italiana potranno essere adibiti all'attività in oggetto solo previa accordi con il committente; poiché si dovrà preventivamente valutare la necessità di eventuali misure specifiche di prevenzione e protezione.
- All'interno delle aree carrabili, i veicoli dovranno essere condotti con prudenza e a passo d'uomo
- La sosta ed il posteggio dovranno avvenire nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente e non dovranno intralciare le vie di esodo, i passi carrai, i passaggi pedonali ed ostacolare l'accesso ai dispositivi da azionare in caso di emergenza, riconoscibili anche grazie all'apposita segnaletica.
- Materiali e attrezzature ingombranti, pericolose e pesanti dovranno essere trasportati con sfasamento temporale da concordare qualora i lavori vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie del committente o di altre imprese operanti nei luoghi di lavoro
- L'introduzione di carichi pesanti potrà avvenire solo su specifico accordo con il committente e previa verifica della portata, della presenza di idonei dispositivi di sicurezza, della praticabilità delle strutture (solai, coperture, lucernari) e l'adozione delle misure di prevenzione necessarie
- Le lavorazioni che richiedono uso di DPI specifici (occhiali di protezione, maschere respiratorie, otoprotettori, ecc.) potranno avvenire solo su specifico accordo con il committente secondo orari da stabilire caso per caso
- I lavori con rischio di caduta dall'alto e/o rischio di caduta di materiali potranno avvenire solo su specifico accordo con il committente secondo orari da stabilire caso per caso e previa adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione (recinzione, segnaletica)
- Il subappalto ed il ricorso a manodopera non appartenente all'impresa appaltatrice devono essere preventivamente autorizzati dal committente, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività dell'impresa subappaltatrice. In tal caso saranno da aggiornare le misure volte all'eliminazione di rischi derivanti da interferenze.
- L'esecuzione di eventuali interventi straordinari non contemplati dalla presente e che possono costituire un pericolo per gli altri lavoratori o terzi presenti in loco deve essere preventivamente concordata con il committente.

Vista l'estrema varietà di situazioni di rischio che possono avverarsi in questo ambito, risulta impossibile prevedere preventivamente per ogni caso le misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare i rischi derivanti da interferenze. Tali misure dovranno pertanto essere concordate preventivamente caso per caso con il committente e di concerto con i datori di lavoro delle altre imprese presenti.

7.4. MISURE SPECIFICHE IN CASO DI INTERVENTI TECNICI

Gli interventi riguardanti gli impianti devono essere normalmente eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro al fine di prevenire interferenze con l'attività del personale addetto alla produzione

- In caso di interventi urgenti che devono essere eseguiti durante il normale orario di lavoro si prevede di interrompere momentaneamente l'attività lavorativa nell'area in cui avviene l'intervento. In questi casi sarà valutato, di concerto con tutte le imprese presenti nella suddetta area, quali attività dovranno essere cessate, la durata di tale cessazione e la necessità di allontanare i lavoratori non coinvolti nell'intervento.

- Le aree in cui vengono svolte attività che possono costituire un pericolo per gli altri lavoratori o terzi presenti in loco (ad esempio elettrocuzione, caduta di oggetti, scivolamento, rischio chimico, ecc.) devono essere chiaramente segnalate e delimitate. Se la situazione di rischio si verifica nel periodo in cui possono essere presenti persone non facenti capo all'impresa appaltatrice, questa dovrà permanentemente presidiare la zona in cui si verifica il pericolo. In ogni caso il committente deve essere preventivamente informato in merito alla sussistenza del suddetto pericolo.
- Tutte le persone presenti devono essere avvertite in merito alla natura dei pericoli ed in merito alle misure di prevenzione e protezione da attuare, le quali sono nella maggior parte dei casi prevedibili costituite dal semplice allontanamento dei lavoratori e di terzi non coinvolti nell'intervento.
- Gli interventi che possono creare situazioni di pericolo per le altre persone presenti possono unicamente iniziare in seguito all'allontanamento dei soggetti non coinvolti ed all'attuazione di tutte le altre misure previste per l'eliminazione dei rischi derivanti dall'intervento medesimo.
- L'introduzione e l'uso di sostanze o agenti pericolosi per la sicurezza o la salute deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro committente.
- L'uso di fiamme libere, utensili che possono produrre scintille, fonti di calore o quant'altro possa innescare un incendio deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro committente. In tal caso ogni materiale combustibile ed ogni agente chimico che può dare origine a reazioni pericolose deve essere allontanato, portandolo a debita distanza di sicurezza (almeno 5 m oltre il raggio di azione del potenziale innesco). In questi casi deve essere sempre conservato a portata di mano almeno un estintore a polvere con capacità estinguente almeno 34A 144B C.
- Non sono ammessi in assenza di accordo con il datore di lavoro committente interventi che possono generare l'interruzione di servizi importanti per la sicurezza e la salute e/o per il processo produttivo (alimentazione elettrica, illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, ecc.).
- Non è ammesso coprire o ridurre l'efficacia dei dispositivi di illuminazione ordinaria e di emergenza
 - delle finestre e delle aperture di aerazione
 - della segnaletica e dei dispositivi di avvisamento ottico e acustico
 - dei dispositivi di comando, degli avvisatori ottici ed acustici e dei rivelatori dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio
 - dei dispositivi di comando delle attrezzature e degli impianti, compresi i quadri elettrici
 - fatti salvi casi di effettiva necessità e previa adozione di specifiche misure compensative che dovranno essere preventivamente concordate con il committente.

8. COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI

In base al comma 5 dell'art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle *interferenze* delle lavorazioni.

- La stima dei costi del presente appalto è nulla non essendo identificate interferenze con le attività del Committente.

DESCRIZIONE	N° (Q)	Costo unitario (CU)	Frequenza (Fr)	Costo totale
Totale costi sicurezza				0,00 €

- Permangono gli oneri aziendali derivanti dai rischi specifici dell'attività e dagli obblighi degli appaltatori in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del T.U. 81/2008 e s.m.i.
- Possono sussistere interferenze con le attività ed i lavoratori delle scuole coinvolte, presso cui si svolge il servizio oggetto del presente appalto
- Si rimanda pertanto agli aggiudicatari l'obbligo di collaborare, cooperazione e rispetto delle norme e procedure di prevenzione e protezione vigenti nell'ente ospitante.

9. COORDINAMENTO INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DUVRI

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

In occasione di nuove o modificate attività o cessazione attività d'impresa/lav. autonomi a contratto.

A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, ove necessario:

- promuove eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato,
- indica una riunione di coordinamento **con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame**,
- integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative,
- adeguа i contratti interessati, **rideterminando i costi della sicurezza**
- promuove la sottoscrizione del DUVRI aggiornato,
- stipula nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d'appalto/d'opera o servizio o fornitura in esecuzione,
- promuove iniziative di coordinamento per il miglioramento della salute e sicurezza sui rischi specifici e rilevanti, attraverso l'adozione di procedure comuni.

2. AZIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- Fornire tutte le informazioni per la corretta redazione del DUVRI
- Far pervenire le proprie osservazioni, critiche, non conformità per aggiornare il DUVRI,
- Partecipare attivamente alle riunioni di coordinamento.
- Informare delle eventuali modifiche intercorse durante l'esecuzione dei lavori

10. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi è stato redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 art. 26, è soggetto a modifiche a seguito dell'introduzione di interferenze non valutabili in fase preliminare, o su proposta del Committente e dell'Appaltatore, nel corso dell'appalto.

11. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEL DUVRI



Servizio di Prevenzione e Protezione
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE**
(26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)


ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
– SERVIZIO INTEGRATIVI SCOLASTICI –
GESTIONI TECNICO-PEDAGOGICHE
INTEGRATE E PROGETTI EDUCATIVI
TERRITORIALI PER L'AMBITO CASTANESE
DUVRI PRELIMINARE REV 00 25/05/2021

- Il DUVRI, come peraltro il DVR, deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e sulla quale il DLC ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'affidamento.
- Viene inoltre custodito copia in formato digitale presso la sede dell'Azienda SOCIALE.

Il presente documento unico di valutazione dei rischi è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 26, è soggetto ad aggiornamento dopo redazione del DUVRI definitivo e a seguito di modifiche proposte dal committente e degli operatori economici, successivamente alle riunioni di coordinamento o ai sopralluoghi congiunti.

La valutazione del rischio è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda committente.

Castano Primo, 25/05/2021

RSPP	 Donata Manchi
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------